

REGOLAMENTO (CE) N. 2213/94 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2162/94 e porta a 682 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 995/94 e (CE) n. 997/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (**), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (*), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (**),

considerando che il regolamento (CE) n. 2162/94 della Commissione (*), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito; che con una comunicazione in data 1° settembre 1994 il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 382 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che questo aumento corrisponde ai quantitativi oggetto delle gare indette dai regolamenti della Commissione (CE) n. 995/94 (*) e (CE) n. 997/94 (**), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1689/94 (**); che si ritiene giustificata l'applicazione delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 2162/94; che è pertanto opportuno portare a 682 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito e abrogare i regolamenti (CE) n. 995/94 e (CE) n. 997/94;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune

modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2162/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2162/94:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

• *Articolo 1*

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione, nei paesi terzi, di 682 000 tonnellate di orzo da esso detenuto. •

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

• *Articolo 2*

Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 682 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I. •

3. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 995/94 e (CE) n. 997/94 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(**) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.

(*) GU n. L 230 del 3. 9. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 57.

(*) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 63.

(*) GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 2.